



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile

U.F.P.
Am. Paolo

2

I del.

Protocollo n° 2101
0 2 MAR. 2022

In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

GEOS SRL (C.F. 02919830832), con il patrocinio dell'avv. BONFIGLIO NATALE

-attrice -

CONTRO

COMUNE DI ASSORO (C.F. 00052420866), con il patrocinio dell'avv. CAPIZZI MARIANNA

-convenuto-

Conclusioni:

Parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte depositate per l'udienza del 19.10.2021.

Parte convenuta non ha precisato le conclusioni all'udienza del 19.10.2021, intendendosi quindi richiamate le conclusioni in atti.

§ § §

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Sui fatti di causa.

Con contratto di appalto n. rep. 14 del 5 novembre 2013, il Comune di Assoro ha affidato alla società Geos S.r.l. i lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale per i rifiuti solidi urbani sita in c.da. Spiga del Comune di Assoro, sulla scorta di aggiudicazione a seguito di una offerta di complessivi € 454.898,38, in ragione del ribasso del 27,4317% praticato da parte attrice (cfr. doc. n. 2, fascicolo Geos S.r.l.).

Il 3 giugno 2014 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori e il 4 giugno 2014 sono stati consegnati i lavori al responsabile unico del procedimento (r.u.p.) del Comune di Assoro (cfr. doc. n. 14 e 15, fascicolo Geos S.r.l.).

Il primo e il secondo S.A.L. venivano regolarmente sottoscritti dalle parti e pagati da parte convenuta.

Depositare le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

*

2. Sulla prima riserva iscritta sul terzo S.A.L.

Geos S.r.l. ha iscritto sul terzo S.A.L. una riserva per il pagamento dei corrispettivi dei lavori di rifacimento del capping, eseguiti a seguito dello scivolamento a valle di una parte del ricoprimento della scarpata (cd. capping) avvenuto in data 30/31 dicembre 2014 e 23 gennaio 2015.

La stessa attrice ha dato atto che lo scivolamento *“è stato determinato dall’omessa previsione progettuale: 1. di un canale per la raccolta acque a monte della scarpata, necessario per evitare che quest’ultime si riversassero lungo la scarpata stessa compromettendone la stabilità. 2. del rafforzamento del ricoprimento della suddetta scarpata con picchetti; (...)”* (cfr. pag. 6 dell’atto di citazione).

In sostanza, l’attrice ha contestato il riconoscimento da parte del Direttore dei Lavori dei soli compensi per i lavori di rinforzo del capping eseguiti prima dello scivolamento a valle del ricoprimento e non per quelli di ricostruzione del capping eseguiti a seguito del predetto evento di scivolamento a valle di una parte del ricoprimento della scarpata.

Il Comune di Assoro, oltre a dare atto che per le lavorazioni di rinforzo del capping è stata regolarmente pagata la somma indicata nel terzo S.A.L. (€ 137.000,00), ha eccepito la responsabilità dell’appaltatrice in ordine al lamentato errore progettuale, atteso che Geos S.r.l.:

(i) ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto, *“di avere effettuato uno studio approfondito del progetto di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata”* (cfr. doc. 2, fascicolo parte convenuta);

(ii) non ha mai evidenziato, durante l’esecuzione dei lavori, alcun errore o mancanza nel progetto ovvero non ha mai manifestato la sua contrarietà ad eseguire il capping in conformità alle previsioni progettuali ritenute ora erranee (cfr. pag. 2, comparsa di costituzione e risposta).

Parte attrice ha replicato che lo scivolamento a valle di una parte del ricoprimento della scarpata era prevedibile sulla scorta della relazione tecnica allegata al D.A. n. 1366/88 del 5.11.1988, in ragione dell’acclività del terreno, *“che si presentava con sezioni litostratigrafiche rappresentanti consistenze geotecniche che avrebbero dovuto consigliare la soluzione adottata, messa in opera dalla ditta appaltatrice dopo lo scivolamento”* (cfr. pag. 7 della memoria n. 1, art. 183 comma sesto c.p.c.).

Ebbene, la domanda della società appaltatrice non merita accoglimento per i motivi che seguono.

Com’è noto, nel caso in cui un progetto venga fornito dal committente, residua comunque in capo all’appaltatore l’autonomia dell’organizzazione materiale tecnica dell’opera, con l’obbligo di

Senonché, dagli atti e dalla documentazione prodotta si evince che parte attrice, pur avendo dichiarato di avere effettuato uno studio approfondito del progetto predisposto dal committente, lo ha ritenuto adeguato e non ha mai segnalato durante l'esecuzione dei lavori alcun errore o carenza nel progetto.

Pertanto, i costi di ripristino del capping, successivi all'evento di scivolamento del ricoprimento della scarpata, non devono essere addebitati al committente, il quale non è mai stato reso edotto dall'appaltatrice di eventuali errori o anomalie progettuali.

In conclusione, la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo di cui alla prima riserva iscritta sul terzo S.A.L. va rigettata.

*

3. Sulla seconda riserva iscritta sul terzo S.A.L.

La seconda riserva iscritta sul terzo S.A.L. da parte di Geos S.r.l. ha ad oggetto la richiesta di pagamento delle *“lavorazioni di semina con fiorume”* e *“trapianto di rizomi e cespi”*.

La Direzione dei Lavori ha respinto la suddetta riserva, in ragione dell'esecuzione da parte dell'appaltatrice di lavorazioni non conformi alle previsioni progettuali, avendo provveduto al trapianto di piantagioni differenti da quelle previste, successivamente non attecchite, tant'è che il convenuto ha dato atto che attualmente *“si osserva sui luoghi, particolarmente nella medesima scarpata di valle, la presenza di una vegetazione che si ritiene prevalentemente spontanea”* (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto).

La domanda dell'attrice non merita accoglimento, in quanto infondata per le ragioni che seguono.

La società appaltatrice, contestando le difese formulate dal Comune di Assoro, si è limitata a replicare in modo del tutto generico che il mancato attecchimento generalizzato delle piante non sarebbe alla stessa imputabile, avendo consegnato le chiavi del cancello al responsabile unico del procedimento in data 4 giugno 2014 e non essendo la stessa responsabile del successivo mancato annaffiamento delle piante ivi trapiantate.

Senonché, è proprio parte attrice a dichiarare di avere eseguito i suddetti lavori in modo non conforme a quanto previsto, atteso che in luogo *“di rizomi e di cespi”* sono state piantate delle piantine autoctone. Inoltre, l'appaltatrice non ha dimostrato in alcun modo che il mancato attecchimento generalizzato delle piante sia imputabile all'omesso annaffiamento delle stesse da parte di parte convenuta, anziché alla mancata esecuzione a regola d'arte del trapianto delle stesse piante. L'allegazione è rimasta quindi priva di confronto probatorio.

Per completezza, si rileva che è stata dichiarata inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio invocata dall'attrice, in ragione del lasso di tempo trascorso dai fatti di cui è causa e del conseguente mutamento dello stato dei luoghi, come dato atto da parte convenuta (*“oggi si osserva sui luoghi, particolarmente*

appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342, comma 2, della l. n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplica condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.” (Cass, ordinanza n. 29988/2020).

Nel caso di specie, la società appaltatrice si è limitata a dedurre del tutto genericamente, nelle memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., che l'installazione dell'impianto di irrigazione (terza riserva) è stata ordinata verbalmente dalla Direzione dei Lavori.

Orbene, la generica allegazione di parte attrice è rimasta completamente priva di confronto probatorio, in quanto non supportata da documentazione ovvero dalla formulazione di adeguati capitoli di prova orale.

Inoltre, l'appaltatrice non ha specificamente contestato nulla, anche ai fini dell'art. 115 c.p.c., in ordine eccezione di mancata autorizzazione dei lavori di cui alla quinta riserva (l'installazione di cartellonistica stradale).

In ogni caso, non risulta che le suddette opere siano state qualificate come indispensabili in sede di collaudo ovvero siano state riconosciute come tali dall'amministrazione committente, la quale, diversamente, ne ha contestato l'esecuzione, in quanto mai autorizzate.

Pertanto, va rigettata la domanda dell'appaltatrice di condanna del Comune di Assoro al pagamento degli importi di cui alla terza e quinta riserva.

In merito alla quarta riserva (esecuzione del collegamento elettrico al fine di consentire il funzionamento del sistema GSM alarm e della centralina di memorizzazione dati ed invio di allarmi SMS), il Comune di Assoro ha eccepito che *“l'onere di realizzazione del collegamento oggetto della riserva, è compreso nel compenso riconosciuto e corrisposto per le lavorazioni inerenti la realizzazione del sistema di GSM alarm, come descritto nel relativo prezzo di elenco, comprensivo di tutti gli oneri comunque necessari per assicurare il regolare funzionamento del sistema suddetto, e come eseguito”* (cfr. pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione e risposta).

L'eccezione merita accoglimento, in quanto fondata.

Invero, il Capitolato d'Appalto contiene la lavorazione *“K2 – GSM/Alarm Centralina di memorizzazione dati ed invio di allarmi SMS”* (cfr. documento allegato alla memoria n. 2 di parte attrice).

Si ritiene pertanto che il compenso per la predetta lavorazione fosse già incluso nell'importo

*

5. Sulla domanda subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Geos S.r.l. ha chiesto, in via subordinata, la condanna del Comune di Assoro al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

La domanda non può essere accolta atteso che: *“La proponibilità dell'azione generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento”* (cfr. Cass. sentenza n. 2350/2017).

A fronte dunque della natura sussidiaria dell'azione ex art. 2041 c.c., la domanda attorea va rigettata.

Nel caso in esame, infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento è stata avanzata nonostante la sussistenza di altre azioni tipiche che, tra l'altro, sono state esperite proprio con l'odierna causa dall'attrice per vedere soddisfatte le proprie pretese, la cui infondatezza non può *ex se* comportare l'ammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c., posto che: *“il requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c. non suppone l'identità tra le due azioni, la cui diversità, al contrario, è supposta. Il principio insegnato dalle sezioni unite di questa corte è che l'azione d'ingiustificato arricchimento, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Cass. Sez. un. 4 novembre 1996 n. 9531)”* (cfr. Cass. sentenza n. 5396/2014, ultimo capoverso della motivazione).

*

6. Sulla domanda di condanna del convenuto al pagamento degli interessi moratori.

Geos S.r.l. ha inoltre chiesto la condanna del Comune di Assoro al pagamento degli interessi moratori maturati per effetto dei ritardati pagamenti delle rate di acconto e dello stato finale, nonché del terzo S.A.L.

La domanda è stata tuttavia formulata in modo generico, non avendo parte attrice dedotto a quanto ammonterebbero gli interessi moratori asseritamente dovuti, né prodotto documentazione attestante le date degli avvenuti pagamenti delle rate di acconto e dello stato finale, nonché del terzo S.A.L., risultando quindi di fatto impossibile procedere all'accertamento dei lamentati ritardi.

Pertanto, la domanda di condanna al pagamento degli interessi moratori va rigettata.

*